



# CONTROLLO GREEN PASS E PROCEDURE ANTICOVID

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato





# Oggi parliamo di:

Misure generali di tutela

Procedure organizzative


Materiali operativi



## Riferimenti normativi



**14/03/2020** - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro



19/03/2020 – MIT - Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente: PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI



**D.L 52 del 22/04/2021** – Testo Coordinato recante Misure urgenti **per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali** nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19



**D.L 122 del 10/09/2021** – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID 19 in **ambito scolastico**, della **formazione superiore** e **socio-sanitario assistenziale** 



D.L 127 del 21/09/2021 – Misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening





## Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre

OTTOBRE 2021						2021	NOVEMBRE						2021 DIC			RE	2021			
					2	3	1	2	3	4	5	6	7	LUMED	MARTEDI	1	2	3	4	5
4	5	6	7			10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
		13		15		17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
				30			22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	-	25	26
25	26	27	28	2	30	31	29	30						27	28	29	3 )	31		
																		7		

... è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID 19

... la disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche

... la disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nel settore privato





### Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre



... le disposizioni non si applicano ai **soggetti esenti** dalla campagna vaccinale **sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute

... I Datori di Lavoro sono tenuti a verificare, per i propri lavoratori e per tutti i lavoratori che svolgono attività presso i luoghi di lavoro delle amministrazioni pubbliche, il rispetto delle prescrizioni. Per questi ultimi, la verifica è effettuata anche dal proprio datore di lavoro



### Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre

### I Datori di Lavoro



OTTOBRE 2021						NOVEMBRE 2021						DICEMBRE 2021								
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	Oser		1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31		



... definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro

... individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi

... individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi

Ambito lavorativo pubblico

Ambito lavorativo privato



## Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre

#### Il Datore di Lavoro



OTTOBRE 2021						NOVEMBRE					2021 D				DICEMBRE					
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	UMEN	WANTED	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31		



... il personale soggetto all'obbligo di possedere ed esibire il GREEN PASS, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde, o qualora risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della documentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro)



## **Ambito lavorativo privato**

## Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre

### Il Datore di Lavoro



OTT		GIOVEDI	VENERO		2021	NOV	BRE	SIONTO	VENERAL		2021	DIC	ЕМВ	RE		2021				
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	Ossa	22,118	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31		



... Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il DL può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore ai 10gg, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31/12/2021.



## Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre

### Violazioni



OTT	OBR		GIOVEDI	VEHERO		2021	NOVEMBRE				2021				EMB	RE		2021			
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	UMEN	MARTED	1	2	3	4	5	
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31			



... il **Datore di lavoro** che non effettuerà il controllo della Certificazione Verde COVID-19 a partire dal 15 ottobre, o che entro quella data ometterà di definire le modalità operative per l'organizzazione delle citate verifiche, potrà subire una sanzione amministrativa da € 400 a € 1000

... il lavoratore che non sarà in possesso della Certificazione Verde COVID-19 non potrà avere accesso ai luoghi di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. Per il lavoratore che non esibirà la Certificazione Verde COVID-19, è prevista una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500



## Ambito lavorativo pubblico

## Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre

PA



OTTOBRE 2						2021	NO TEMBRE							DIC	ЕМВ		2021			
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	Oser		1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31		



... Le Amministrazioni Pubbliche provvedono alle attività e agli obblighi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica







il Datore di lavoro individua l'Incaricato al Controllo



L'incaricato al controllo della certificazione verde, viene designato con lettera formale e relativa informativa



Lo svolgimento delle attività di controllo dovrà essere effettuato tramite applicazione software denominata «VerificaC-19», che garantisce l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo di controllo



L'incaricato al controllo effettuerà la verifica al 100% degli interessati in forma continuativa



Per accertare l'identità dell'interessato, se non personalmente conosciuto, l'incaricato potrà chiedere un documento d'identità per accertare la corrispondenza dei dati



# Lavoratori Esentati

L'incaricato consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'interessato che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (GREEN PASS), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID 19, conforme alle indicazioni del Ministero della Salute (Circ. Min. 0035309 del 04/08/2021)

In particolare, nella certificazione di esenzione dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

- ✓ Dati identificativi del soggetto interessato ((nome cognome, data di nascita)
- ✓ La dicitura: «soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui all'art. 3, comma 1, del DL 23/07/2021, n° 105
- ✓ La data di fine di validità della certificazione, usando la dicitura «certificazione valida fino al \_\_\_\_\_\_»
- ✓ Dati relativi al Servizio vaccinale dell'Azienda e Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID 19 (denominazione del Servizio − Regione)
- ✓ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale)
- ✓ Numero di iscrizione all'ordine i codice fiscale del medico certificatore



## L'incaricato al controllo:

- ✓ Non deve effettuare fotografie
- ✓ Non deve effettuare copie cartacee o digitali di documenti di identità o Certificazioni Verdi
- ✓ Non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni verdi
- ✓ Non può cedere l'incarico se non autorizzato dal Datore di Lavoro
- ✓ Avverte il Datore di Lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla procedura operativa
- ✓ **Non deve procedere** a verificare dati diversi dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy Regolamento UE 2016/679




Modalità operativa:

1

2

3







- 1. Certificato valido, consentire l'accesso
- 2. Non consentire l'accesso, comunicare al DL l'esito negativo della verifica
- **3.** Consentire l'accesso all'interessato che seppur sprovvisto di Certificazione Verde, è in possesso di Certificazione Medica di esonero, secondo la Circolare Ministero della Salute n° 0035309 del 04/08/2021





Ingresso









# Sanificazione

















5

# Sanificazione











## Mascherine chirurgiche

Hanno lo scopo di **evitare che chi le indossa contamini** l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti.

Le mascherine chirurgiche devono essere prodotte nel rispetto della **norma tecnica UNI EN 14683:2019,** che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di:

- •resistenza a schizzi liquidi
- •traspirabilità
- •efficienza di filtrazione batterica
- •pulizia da microbi.





## Mascherine FFP2 e FFP3

I facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati per **proteggere l'utilizzatore da agenti esterni** (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009).

La norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FPP2 e FPP3), ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici.





Attuazione

## Cosa fa il datore di lavoro

## Cosa fa il lavoratore


## Cosa fare

Costituire un Comitato interno per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo, con la partecipazione del RLS/RLST o dell'Organismo Paritetico Territoriale

Costituisce un comitato interno per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo, con la partecipazione del RLS/RLST o dell'Organismo Paritetico Territoriale

I lavoratori indicati a componenti del Comitato interno (Preposti, Dirigenti) partecipano alle attività secondo le indicazioni aziendali

## Il controllo direzionale della sicurezza nelle aziende edili. Uno strumento per il datore di lavoro









**16** %

27 %

**57** %



INL.REGISTRO UFFICIALE, U.0000089, 13-03-2020



Ai Signori Dirigenti dell'I spettoratoN axionale del La voro

Agli Issa ttorati i nterregionali e territoriali dell'avoro

e, per conoscerse.

Al Comando Carabinieri per la tutela dell'avoro

Direzione centrale entrat

All IN AL

Direzione centrale rapporto assicurativo

Documenti aziendali

# Ispettorato Nazionale del Lavoro Circolare del 13/03/2020

Oggetto : adem pimenti da toria li – va lutazione irischio emergenza coro ra virus

.... In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008. Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS







il buonsenso è la misura del possibile; è composto di esperienza e previsione; è calcolo applicato alla vita Henri-Frédéric Amiel filosofo, poeta, critico letterario

# Grazie per l'attenzione

Giovanni Solimene – 20 ottobre 2021 direttore@cfsedilizia.av.it